



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

V Commissione
consiliare permanente
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio

Alla Segreteria Generale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori Commissioni

e.p.c. Al Presidente delle Commissioni permanenti
IV, I, II, IX

LORO SEDI

**Oggetto: Parere Proposta di legge regionale n. 55 del 26 luglio 2023 concernente:
“Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio”.**

Si comunica che la V Commissione consiliare permanente “Cultura, spettacolo, sport e turismo”, nella seduta n. 22 del 5 aprile 2024, ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di legge in oggetto ed ha espresso, All'unanimità dei presenti, parere favorevole al testo assegnato così come modificato dagli emendamenti approvati.

Hanno votato a favore i consiglieri: Crea, Palazzi, Nicolai in sostituzione di Bertucci, Cangemi, Iannarelli, Sambucci.

Si trasmette, in allegato, il testo votato che è stato oggetto di coordinamento formale all'uopo autorizzato dalla Commissione composto da n. 8 articoli e il parere espresso dalla IV Commissione consiliare permanente, per il prosieguo dell'iter.

Mario Luciano Crea

Class. 2.5



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937290
Mail: vcommissione@regione.lazio.it **Pec:** conv_5_comm@cert.consreglazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 55

CONCERNENTE:

“SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DEL LAZIO”

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, delle diversità culturali, religiose e linguistiche, nonché di quelle relative ai dialetti locali delle comunità residenti nel proprio territorio, la Regione, quale crogiolo dell'antica civiltà italica, salvaguarda e valorizza i dialetti del Lazio nelle loro espressioni orali e letterarie, popolari e colte, quali parte integrante del patrimonio storico, civile e culturale regionale e si adopera affinché tale patrimonio resti fruibile alle future generazioni attraverso la trasmissione delle sue diverse forme e manifestazioni.

Art. 2
(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove, in particolare, i seguenti interventi:

- a) studi e ricerche sui dialetti locali, anche in collaborazione con università, centri di ricerca, associazioni culturali ed esperti del settore;
- b) progetti e sussidi didattici nelle scuole per la diffusione della cultura legata ai dialetti del Lazio fra le nuove generazioni, privilegiando, in particolare, gli incontri fra giovani e anziani nell'ottica dello scambio intergenerazionale;
- c) manifestazioni, spettacoli e altre produzioni artistiche, iniziative editoriali, discografiche, televisive e multimediali mirate a valorizzare i dialetti del Lazio e le realtà culturali ad essi legate, anche nell'ambito della programmazione per la promozione delle attività culturali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia dello spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche;
- d) seminari, convegni e corsi di aggiornamento in materia.

2. La Regione, inoltre, costituisce e incrementa un fondo bibliografico specialistico e un archivio documentale multimediale, consultabili *on line* nella sezione "Biblioteca" del sito del Consiglio della Regione Lazio.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione può, in particolare:

- a) operare in forma diretta, anche attraverso l'assegnazione di incarichi per studi e ricerche;
- b) stipulare intese o convenzioni con istituti scolastici, università, centri di documentazione e ricerca, pubblici o privati, enti e associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa nella ricerca storica e scientifica relativa al patrimonio linguistico e dialettale;
- c) concedere contributi per la realizzazione di progetti presentati da soggetti, pubblici o privati, volti a promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti della Regione, anche ai fini dell'apprendimento della storia e delle tradizioni locali;
- d) istituire premi per tesi di laurea e/o dottorati che riguardano la storia, la cultura e il patrimonio letterario dei dialetti del Lazio;
- e) istituire un registro dei dialetti del Lazio riconosciuti.

Art. 3

(Piano annuale degli interventi per la salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio)

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, approva il Piano annuale degli interventi per la salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio, di seguito denominato Piano degli interventi.
2. Il Piano degli interventi definisce, per l'anno di riferimento, in particolare:
 - a) gli interventi da realizzare tra quelli di cui all'articolo 2;
 - b) le risorse per la copertura finanziaria degli interventi di cui alla lettera a);
 - c) gli schemi delle intese e delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b);
 - d) i soggetti destinatari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c);
 - e) i criteri e le modalità per la concessione, mediante bandi pubblici, dei contributi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), e, in particolare, gli importi massimi di spesa da ammettere a contributo, la percentuale dei contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;
 - f) le condizioni per l'eventuale cumulabilità del contributo regionale con altre agevolazioni pubbliche;
 - g) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), nonché le cause di revoca dei contributi concessi e di recupero delle somme erogate;
 - h) le modalità per il monitoraggio e il controllo sugli interventi di cui alla lettera a);
 - i) le caratteristiche dei premi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d);
 - l) le modalità, i termini e i requisiti per la partecipazione ai premi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), nonché i criteri di selezione per l'aggiudicazione e le modalità di svolgimento degli stessi;
 - m) le modalità e i criteri per la costituzione del registro di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), per l'iscrizione nello stesso e per la relativa tenuta.
3. Il Piano degli interventi è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

Art.4

*(Comitato scientifico per la salvaguardia, valorizzazione
e diffusione dei dialetti del Lazio)*

1. E' istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Comitato scientifico per la salvaguardia, valorizzazione e diffusione dei dialetti del Lazio, di seguito denominato Comitato per i dialetti, con funzioni propositive e consultive.
2. Il Comitato per i dialetti è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia o un suo delegato, ed è composto da sei membri scelti, previo avviso pubblico, dal Presidente della Regione tra esperti dei dialetti di ciascun ambito provinciale, di comprovata competenza nella storia e nella cultura dei dialetti del Lazio, dei quali uno in rappresentanza del territorio di Roma Capitale, uno di quello della Città metropolitana di Roma Capitale e uno in rappresentanza del territorio di ciascuna provincia.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione provvede, con proprio decreto, alla costituzione del Comitato per i dialetti.
4. Il Comitato per i dialetti resta in carica fino alla fine della legislatura e comunque continua a svolgere i propri compiti fino alla data di insediamento del nuovo Comitato.
5. I compiti, le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato per i dialetti sono disciplinati con un regolamento interno.
6. L'istituzione del Comitato per i dialetti non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito; pertanto, non è prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Art. 5

(Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.
3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 6

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

- a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione alle misure e agli strumenti previsti per l'attuazione degli interventi;
- b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;
- c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", rispettivamente:

- a) del "Fondo regionale per la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti del Lazio – parte corrente", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 95.000,00, per l'anno 2024 ed euro 190.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1. A decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;
- b) del "Fondo regionale per la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti del Lazio – parte in conto capitale", la cui autorizzazione di spesa, pari a complessivi euro 25.000,00, a valere sul triennio 2024-2026, di cui euro 5.000,00, per l'anno 2024 ed euro 10.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.

2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse iscritte nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 1 "Spese correnti", relative al "Fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali" di cui all'articolo 24 della l.r. 15/2014, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

IV Commissione
consiliare permanente

Il Presidente

Al Presidente della V CCP

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori Commissioni

LORO SEDI

Oggetto: Parere sulla Proposta di Legge regionale n. 55 del 26 luglio 2023, concernente: **“Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio”**. *Esame ai sensi dell'art.59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.*

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente, nella seduta n. 42 del 19 marzo 2024, ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di Legge in oggetto ed ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole al testo condizionatamente all'accoglimento di n.2 emendamenti.

Favorevoli i Consiglieri: **Bertucci, Berni in sostituzione di Maura, Crea, Iannarelli in sostituzione di Palazzi, Mitrano, Neri, Sabatini e Tripodi**. Astenuti i Consiglieri: **Ciarla e Droghei**.

Si inviano, per le successive determinazioni, gli emendamenti approvati.

Marco Bertucci

Firmato digitalmente da:
Marco Bertucci
Data: 19/03/2024 11:04:36

Class.2.5



MOD 03 SG 25.3.3 rev. 0.2

Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65932510

Mail: IVcommissione@regione.lazio.it Pec: conv_4_comm@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regionelazio.it

EMENDAMENTO ALLA PL N. 55/2023

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

“Art. 5-bis

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

- a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previste per l'attuazione degli interventi;
- b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;
- c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.”.

G. RIGHINI

RIGHINI GIANCARLO
2024.03.13 16:45:50
CN=RIGHINI GIANCARLO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

Relazione illustrativa

L'emendamento in oggetto introduce l'articolo relativo alla clausola di valutazione degli effetti finanziari, ai sensi dell'articolo 42 della l.r. n. 11/2020.



EMENDAMENTO ALLA PL N. 55/2023

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", rispettivamente:

- a) del "Fondo regionale per la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti del Lazio – parte corrente", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 95.000,00, per l'anno 2024 ed euro 190.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1. A decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;
- b) del "Fondo regionale per la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti del Lazio – parte in conto capitale", la cui autorizzazione di spesa, pari a complessivi euro 25.000,00, a valere sul triennio 2024-2026, di cui euro 5.000,00, per l'anno 2024 ed euro 10.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.

2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse iscritte nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 1 "Spese correnti", relative al "Fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali" di cui all'articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale), nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale.».

Relazione illustrativa

L'emendamento in oggetto sostituisce la norma finanziaria in riferimento agli oneri derivanti dalla PL n. 34/2023, concernente le disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti del Lazio. Si prevede l'istituzione di due fondi, rispettivamente di parte corrente e in conto capitale, con una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 100 mila, per l'anno 2024 e a euro 200 mila, per ciascuna annualità 2025 e 2026.

G. RIGHINI



Infine, si prevede il concorso eventuale anche delle risorse di cui alla legge regionale n. 15/2014 considerato che, nell'ambito degli interventi di promozione culturale da realizzarsi sull'apposito fondo istituito ai sensi dell'articolo 24 della l.r. n. 15/2014, sono ricomprese *“le attività finalizzate allo sviluppo della conoscenza della storia, delle tradizioni culturali e popolari, dei beni e delle attività tradizionali, nonché dei dialetti che si tramandano anche attraverso la memoria culturale delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale storicamente attestatesi nel territorio regionale”*.



RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale” e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ Informazioni generali

La PL in oggetto, di iniziativa consiliare, si compone di 8 articoli (compreso art. 5-bis) e detta disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti del Lazio, “nelle loro espressioni orali e letterarie, popolari e colte, quali parte integrante del patrimonio storico, civile e culturale regionale e si adopera affinché tale patrimonio resti fruibile alle future generazioni attraverso la trasmissione delle sue diverse forme e manifestazioni”.

Sul piano della ripartizione dialettale, i dialetti del Lazio sono classificati entro tre gruppi fondamentali: dialetti italiani mediani, dialetti italiani meridionali e dialetti veneti. Ai dialetti italiani mediani appartengono il romanesco, il dialetto sabino, il dialetto laziale centro-settentrionale e i dialetti della Tuscia viterbese; ai dialetti italiani meridionali appartiene il dialetto laziale meridionale; ai dialetti veneti appartiene il dialetto venetopontino¹.

All'articolo 2 della PL sono previsti gli interventi che la Regione intende promuovere, tra i quali, in particolare:

- a) studi e ricerche sui dialetti locali, anche in collaborazione con università, centri di ricerca, associazioni culturali ed esperti del settore;
- b) progetti e sussidi didattici nelle scuole per la diffusione della cultura legata ai dialetti del Lazio fra le nuove generazioni, privilegiando, in particolare, gli incontri fra giovani e anziani nell'ottica dello scambio intergenerazionale;
- c) manifestazioni, spettacoli e altre produzioni artistiche, iniziative editoriali, discografiche, televisive e multimediali mirate a valorizzare i dialetti del Lazio e le realtà culturali ad essi legate, anche

¹ A sua volta, “entro gli attuali confini amministrativi della regione abbiamo quattro tipi dialettali diversi:

(a) il tipo della Tuscia viterbese, da inserire nell'Italia linguisticamente ‘centrale’, e che trova le aree di maggiore affinità nella Toscana meridionale e nell'Orvietano; esso si incontra con quello mediano nei comuni delle province di Viterbo e di Roma situati alla destra del Tevere (ad es. a Filacciano, Sant'Oreste, Morlupo, ma perfino Canepina e Fabrica di Roma, ancora sui Monti Cimini, mostrano tratti mediani di una certa evidenza);

(b) quello romano, strutturalmente simile al precedente (e con esso da includere nell'Italia ‘centrale’), nonché oggi in espansione, sia verso nord, a causa del diffuso pendolarismo e del sempre più frequente ‘esodo’ di famiglie romane nei comuni dell'hinterland, sia verso sud, dove agiscono anche gli effetti di un fatto di notevole importanza, la colonizzazione veneta e settentrionale dell'agro pontino all'epoca della sua bonifica (anni Venti e Trenta del Novecento); questa, sul piano della lingua, comportò infatti il passaggio, nelle successive generazioni di immigrati, a varietà assai prossime a quelle usate nella capitale (il cosiddetto «romanesco pontino»);

(c) il tipo mediano, ‘sabino’ e ‘ciociaro’ (da Amatrice e Rieti fino ad Anagni, Cori e Sonnino), che oggi riesce ancora, in qualche modo, a contenere l'infiltrazione di quello romano nella bassa Sabina, nella valle dell'Aniene e nell'area frusinate;

(d) il tipo meridionale, a sud dello storico confine fra Stato Pontificio e Regno di Napoli (rimasto fino al 1927 quello fra Lazio e Campania), nell'ambito del quale possiamo distinguere, sulla costa, varietà chiaramente campane (Fondi) e anzi napoletane (Gaeta, Formia, a cui può aggiungersi Cassino), e, più all'interno, lungo il corso del Liri, varietà quasi in tutto abruzzesi (Sora); ve ne sono poi altre, intermedie tra questi due gruppi (Atina, Arce, Pontecorvo) o che fungono da ponte con il tipo mediano lungo la fascia che va da Terracina a Frosinone e a Guarcino.”.

Nel merito, si veda [https://www.treccani.it/enciclopedia/dialetti-laziali_\(Enciclopedia-dell'Italiano\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/dialetti-laziali_(Enciclopedia-dell'Italiano)/).



nell’ambito della programmazione per la promozione delle attività culturali di cui alla l.r. n. 15/2014 (Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia dello spettacolo dal vivo e di promozione culturale);

d) seminari, convegni e corsi di aggiornamento in materia.

Per l’attuazione di quanto sopra, è stabilito che la Regione operi in forma diretta, attraverso la stipula di intese o convenzioni, mediante la concessione di contributi, istituendo premi per tesi di laurea e/o dottorati e istituendo un apposito registro per i dialetti del Lazio riconosciuti. È prevista, altresì, la costituzione di un fondo bibliografico specialistico e di un archivio documentale multimediale nella sezione “Biblioteca” del sito del Consiglio della Regione Lazio.

La programmazione degli interventi da realizzare è affidata a un piano annuale (art. 3), che la Giunta approva previa consultazione col Comitato scientifico per la salvaguardia, valorizzazione e diffusione dei dialetti del Lazio, da istituirsi ai sensi dell’art. 4 e la cui partecipazione – secondo quanto previsto dall’articolo citato – è a titolo gratuito.

Oltre alla norma concernente il rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato (art. 5), con un emendamento a cura dell’Assessore competente in materia di bilancio, presentato in sede di esame della commissione bilancio, è stata introdotta la clausola di valutazione degli effetti finanziari (art. 5-bis).

Infine, l’articolo 6, per come emendato dall’Assessore competente in materia di bilancio in sede di esame della commissione bilancio, contiene le disposizioni finanziarie con le quali sono puntualmente indicati gli oneri (qualificati e quantificati) ed i mezzi di copertura per farvi fronte, nel rispetto della normative vigente in materia.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto derivano oneri di parte corrente e in conto capitale (art. 2, c. 2) a carico del bilancio regionale, in riferimento agli interventi previsti dall’articolo 2, da realizzarsi attraverso il Piano di cui all’art. 3.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

La quantificazione degli oneri di parte corrente e in conto capitale derivanti dalla PL in oggetto è stata effettuata tenendo conto della morfologia degli interventi previsti nonché degli stanziamenti del bilancio regionale vigente.

A livello statistico, i dati disponibili in materia sono molto parziali e frammentari; si stima, sulla base di indagini effettuate a campione dall’Istat negli anni scorsi, che nel Lazio l’utilizzo linguistico del solo dialetto (o in famiglia o con amici), si attesti intorno al 7%, mentre è al 28% circa del campione interrogato, l’utilizzo di entrambi i codici (italiano e dialetto). Tale percentuali sono nel complesso inferiori rispetto alla media nazionale e ciò è in parte giustificabile dalla presenza di Roma, dove l’italofonia è da tempo pressoché esclusiva.

Ciò evidenzia, dunque, come la tutela del patrimonio immateriale rappresentato dai dialetti, si configuri come una misura volta a preservare l’identità storico-culturale della Regione che permea le comunità e i territori locali. A tal fine, la PL individua alcuni interventi, quali:



- a) la promozione di studi e ricerche sui dialetti locali, anche in collaborazione con università, centri di ricerca, associazioni culturali ed esperti del settore, attività che si articolerà in una serie di seminari e convegni da organizzare nel territorio regionale;
- b) la promozione e il sostegno a manifestazioni, spettacoli e altre produzioni artistiche, iniziative editoriali, discografiche, televisive e multimediali, mirate a valorizzare i dialetti regionali e le realtà culturali ad essi legate, con particolare riguardo ai dialetti minori;
- c) la realizzazione di un fondo bibliografico specialistico e di un archivio documentale multimediale nella sezione “Biblioteca” del sito del Consiglio della Regione Lazio;
- d) la concessione di contributi per il sostegno di progetti presentati da soggetti pubblici e privati, l’istituzione e l’assegnazione di premi da riconoscere alle tesi di laurea e di dottorato riguardanti i dialetti laziali.

A fronte di quanto sopra, la spesa è stata così stimata:

- euro 30.000,00 annui, per gli interventi di cui alla lettera a) (studi e ricerche sui dialetti locali, anche in collaborazione con università, centri di ricerca, associazioni culturali ed esperti del settore, convegni e seminari, progetti didattici nelle scuole) – oneri di parte corrente;
- euro 60.000,00 annui, per gli interventi di cui alla lettera b) (promozione e sostegno a manifestazioni, spettacoli e altre produzioni artistiche, iniziative editoriali, discografiche, televisive e multimediali, ecc.) – oneri di parte corrente;
- euro 10.000,00 annui, per gli interventi di cui alla lettera c) (realizzazione di un fondo bibliografico specialistico e di un archivio documentale multimediale nella sezione “Biblioteca” del sito del Consiglio della Regione Lazio) – oneri in c/capitale;
- euro 100.000,00 annui, per gli interventi di cui alla lettera d) (sostegno a progetti presentati da soggetti pubblici e privati, istituzione e assegnazione dei premi da riconoscere alle tesi di laurea e di dottorato già discusse e riguardanti i dialetti laziali) – oneri di parte corrente.

Si ricorda che la costituzione del Comitato scientifico di cui all’art. 4, presieduto dall’Assessore regionale competente in materia a cui sono affidati compiti consultivi e propositivi rispetto alle azioni previste dalla PL, non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto la partecipazione è a titolo gratuito.

Dunque, le iniziative predette perseguono, nel loro complesso, finalità di conoscenza, educazione e valorizzazione in ambito socio-culturale e, come avvenuto ad esempio nella Regione Emilia-Romagna (ai sensi della l.r. n. 16/2014 e ss.mm.ii.), le risorse regionali, da assegnare a soggetti pubblici e privati per la realizzazione dei progetti di salvaguardia e valorizzazione dei dialetti laziali (spese di carattere generale e organizzativo, spese per attività di comunicazione e promozione, spese per fornitura di servizi e noleggio attrezzature, ecc.), potrebbero riguardare aree di intervento quali la struttura del dialetto (fonetica, morfologia, sintassi, lessico; varietà e registri linguistici), alla letteratura (poesia, narrativa), alle espressioni della tradizione (teatro, musica, danze, canti), al territorio e alla comunità (cultura materiale, toponomastica).



Infine, si evidenzia, che la succitata ripartizione delle somme rappresenta l’onere riferito a una intera annualità; per quel che concerne il 2024, considerato l’iter di approvazione e di attuazione della legge (costituzione del Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la diffusione dei dialetti del Lazio, approvazione del Piano annuale degli interventi per la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti del Lazio) e, conseguentemente, un auspicabile messa in campo degli interventi nella seconda metà del corrente esercizio finanziario, la spesa è stata stimata in complessivi euro 100.000,00 (di cui euro 5.000,00 per gli interventi in c/capitale di cui all’art. 2, c. 2).

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Le risorse regionali poste a copertura della PL in oggetto, dalla quale discendono nuovi e maggiori oneri di parte corrente e in conto capitale a carico del bilancio regionale, operano quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020.

La norma finanziaria dispone l’istituzione nel programma 02 della missione 05, del “Fondo regionale per la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti del Lazio – parte corrente”, con uno stanziamento pari a euro 95.000,00, per l’anno 2024 e 190.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026 e del “Fondo regionale per la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti del Lazio – parte in conto capitale”, con uno stanziamento pari a euro 5.000,00, per l’anno 2024 e 10.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026. I fondi sono a copertura degli interventi previsti dall’articolo 2 (per gli interventi di cui all’art. 2, c. 2, operano il fondo in c/capitale), da definirsi nell’ambito del Piano di cui all’articolo 3.

La dotazione finanziaria dei fondi è derivante dalla corrispondente riduzione dei fondi speciali di parte corrente e in c/capitale, di cui al programma 03 della missione 20 (capitoli U0000T27501 e U0000T28501), ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 23 della l.r. n. 11/2020. I fondi speciali, al momento della presentazione dell’emendamento in oggetto, presentano le necessarie disponibilità, nel rispetto dello stanziamento stabilito ai sensi della l.r. n. 24/2023.

➤ *Quadro di riepilogo*

Dalla PL in oggetto derivano oneri a carico del bilancio regionale come di seguito rappresentati.

Tabella A

ONERI	2024	2025	2026	Totale 2024-2026
TOTALE COMPLESSIVO	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 500.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 95.000,00</i>	<i>€ 190.000,00</i>	<i>€ 190.000,00</i>	<i>€ 475.000,00</i>
<i>di cui parte in c/capitale</i>	<i>€ 5.000,00</i>	<i>€ 10.000,00</i>	<i>€ 10.000,00</i>	<i>€ 25.000,00</i>

Tabella B

ONERI E COPERTURE	2024	2025	2026	Totale 2024-2026
-------------------	------	------	------	------------------



TOTALE COMPLESSIVO	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 500.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 95.000,00</i>	<i>€ 190.000,00</i>	<i>€ 190.000,00</i>	<i>€ 475.000,00</i>
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	€ 95.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 475.000,00
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Invarianza finanziaria	-	-	-	-
Assegnazioni dello Stato e/o altri fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
<i>di cui parte in conto capitale</i>	<i>€ 5.000,00</i>	<i>€ 10.000,00</i>	<i>€ 10.000,00</i>	<i>€ 25.000,00</i>
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Invarianza finanziaria	-	-	-	-
Assegnazioni dello Stato e/o altri fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”

Dott. MARCO MARAFINI

